

CODICE DI *INTERNAL DEALING*

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 28.03.2006 e s.m.i.

(ultimo aggiornamento: 17 ottobre 2023)

LEONARDO - SOCIETÀ PER AZIONI
SEDE LEGALE IN ROMA, P.ZZA MONTE GRAPPA 4
CAPITALE SOCIALE EURO 2.543.861.738,00 I.V.
REGISTRO DELLE IMPRESE DI ROMA E C.F. 00401990585
leonardo@pec.leonardo.com



Sommario

PREMESSA.....	4
1. SOGGETTI RILEVANTI.	4
2. PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI.	4
3. OBBLIGHI INFORMATIVI DEI SOGGETTI RILEVANTI E DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE.	5
4. SOGGETTO PREPOSTO AL RICEVIMENTO, ALLA GESTIONE E ALLA DIFFUSIONE AL PUBBLICO ... DELLE INFORMAZIONI.	6
5. COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI COMPIUTE DAI SOGGETTI RILEVANTI E DALLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE.....	6
5.1 COMUNICAZIONI DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI E DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE.	6
5.2 COMUNICAZIONI DA PARTE DI LEONARDO.	7
6. DIVIETI E LIMITI AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI.	7
7. INOSSERVANZA DEL CODICE DI INTERNAL DEALING.	8
Allegato A.....	9
Allegato B	12



PREMESSA

Il Consiglio di Amministrazione di Leonardo S.p.a (di seguito “Leonardo” o la “Società”) ha adottato il presente Codice di *Internal Dealing* volto a disciplinare con efficacia cogente, in conformità alle vigenti disposizioni in materia¹, i flussi informativi inerenti alle operazioni effettuate - anche per interposta persona - dai “Soggetti Rilevanti” identificati al successivo art. 1, nonché dalle “Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti” identificate al successivo art. 2.

L’Amministratore Delegato della Società potrà procedere ad integrazioni e/o modifiche al presente Codice richieste da successive disposizioni legislative o regolamentari, nonché sulla base di eventuali significative indicazioni fornite dalle competenti Autorità ovvero dall’esperienza applicativa o dalla prassi di mercato.

1. SOGGETTI RILEVANTI.

In relazione agli obblighi informativi di cui al presente Codice, si intendono “**Soggetti Rilevanti**”:

- i componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale di Leonardo;
- i soggetti che ricoprono – nell’ambito di Leonardo – la carica di Direttore Generale e di Condirettore Generale;
- il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

L’Amministratore Delegato della Società potrà identificare con specifico provvedimento, che costituirà integrazione al presente Codice, altri soggetti a seguito di modifiche strutturali e/o organizzative che comportino in capo agli stessi la qualifica di “Soggetti Rilevanti” sulla base dei presupposti di cui alla disciplina vigente.

2. PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI.

Si intendono “**Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti**”, destinatarie anch’esse degli obblighi di comunicazione di cui al presente Codice:

- a) il coniuge (non separato legalmente) o il *partner* equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale; i figli (anche del coniuge) a carico ai sensi del diritto nazionale; i parenti che abbiano condiviso la stessa abitazione del Soggetto Rilevante da almeno un anno alla data dell’operazione (in particolare, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti);²

¹ Regolamento (UE) n. 596/2014 (e s.m.i.) del Parlamento Europeo e del Consiglio nonché, per quanto applicabili, Testo Unico della Finanza (D. Lgs. n. 58/1998 e s.m.i.) e Regolamento Emittenti Consob (Delibera n. 11971/1999 e s.m.i.).

² Ai sensi dell’art. 114, comma 7, T.U.F. e dell’art. 152-*sexies*, comma 1.d), Regolamento Emittenti (nel testo modificato con Delibera n. 19925 del 22 marzo 2017), gli obblighi di comunicazione risultano estesi anche al **coniuge non separato legalmente**, ai **figli – anche del coniuge – a carico**, nonché, se conviventi da almeno un anno, ai genitori, parenti e **affini** dei Soggetti Rilevanti.



- b) una persona giuridica, *trust* o *partnership*/società di persone:
- le cui responsabilità di direzione/funzioni di gestione siano rivestite dal Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate alla precedente lettera a);
 - controllata, direttamente od indirettamente, dal Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate alla precedente lettera a), o sia costituita a suo beneficio;
 - i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli del Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate alla precedente lettera a).

3. OBBLIGHI INFORMATIVI DEI SOGGETTI RILEVANTI E DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE.

I Soggetti Rilevanti di cui all'art. 1:

- notificano per iscritto alle Persone agli stessi strettamente legate la sussistenza degli obblighi di comunicazione di cui alla vigente disciplina ed al presente Codice, conservando copia della notifica;
- notificano tempestivamente alla Società gli elementi informativi funzionali alla redazione e all'aggiornamento, da parte del Soggetto Preposto di cui al successivo art. 4, dell'Elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone agli stessi strettamente legate.

I Soggetti Rilevanti di cui all'art. 1 e le Persone agli stessi strettamente legate di cui all'art. 2:

- comunicano alla Società ai fini della relativa diffusione al pubblico, con le modalità e nei termini di cui alla disciplina vigente ed al presente Codice, le **operazioni di acquisto, cessione, vendita allo scoperto, sottoscrizione o scambio, effettuate per conto proprio**, aventi ad oggetto **azioni od obbligazioni emesse da Leonardo** o strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati;³
- comunicano le medesime operazioni alla CONSOB, con le modalità e nei termini di cui alla disciplina vigente ed al presente Codice; in alternativa, la comunicazione alla CONSOB potrà essere effettuata dalla Società per conto dei Soggetti Rilevanti e delle Persone agli stessi strettamente legate, subordinatamente al rispetto dei termini e delle condizioni di cui al successivo art. 5.

La comunicazione è dovuta per le operazioni il cui importo complessivo – per ciascun Soggetto Rilevante o Persona strettamente legata – raggiunga o superi la soglia di **ventimila euro** nel corso dello stesso anno solare nonchè, una volta raggiunta tale soglia, ogni successiva transazione nello stesso anno solare, anche se di importo inferiore.

³ Ai sensi dell'**art. 152-sexies, comma 1.b), Regolamento Emittenti** (nel testo modificato con Delibera n. 19925 del 22 marzo 2017), si intendono per "**strumenti finanziari collegati alle azioni**": **b.1)** gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni; **b.2)** gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse; **b.3)** gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dall'art. 1, comma 3, T.U.F.; **b.4)** gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni.



Ai fini del calcolo del suddetto importo, non andranno aggregate le operazioni poste in essere da ciascun Soggetto Rilevante e dalle Persone strettamente legate a tali soggetti.

Un elenco delle principali tipologie di operazioni rilevanti ai sensi della vigente disciplina è riportato, a titolo non esaustivo, in allegato al presente Codice.

4. SOGGETTO PREPOSTO AL RICEVIMENTO, ALLA GESTIONE E ALLA DIFFUSIONE AL PUBBLICO DELLE INFORMAZIONI.

L'Unità organizzativa *Legal Affairs / Corporate Affairs* di Leonardo è il Soggetto Preposto al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione al pubblico, prevista dalla disciplina *pro tempore* vigente, delle operazioni comunicate dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone agli stessi strettamente legate, nonché della relativa comunicazione alla Consob ove richiesto dai medesimi soggetti.

Il Soggetto Preposto redige un **Elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone agli stessi strettamente legate**, curandone il relativo aggiornamento sulla base degli elementi informativi acquisiti da ciascun Soggetto Rilevante e richiesti all'atto della notifica del presente Codice.

Ciascun Soggetto Rilevante e/o Persona strettamente legata comunica le operazioni effettuate utilizzando esclusivamente il Modello di notifica allegato al presente Codice, completo di tutte le informazioni nello stesso specificate, restando a proprio carico la responsabilità in ordine al contenuto e alla tempistica delle comunicazioni stesse.

5. COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI COMPIUTE DAI SOGGETTI RILEVANTI E DALLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE.

5.1 COMUNICAZIONI DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI E DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE.

I Soggetti Rilevanti e le Persone strettamente legate comunicano **alla CONSOB** le operazioni effettuate **entro tre giorni lavorativi⁴ dalla data di effettuazione dell'operazione**, ovvero dall'ultima delle operazioni che ha determinato il raggiungimento della soglia di ventimila euro, con le seguenti modalità:

- inoltro del Modello di notifica allegato al presente Codice via PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it ovvero
- inoltro del Modello di notifica allegato al presente Codice via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it

specificando, in entrambi i casi, come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e come oggetto "MAR *Internal Dealing*".

In alternativa e con le modalità di cui alla disciplina vigente, la comunicazione alla CONSOB potrà essere effettuata dal Soggetto Preposto, in nome e per conto dei Soggetti

⁴ Ai fini del calcolo dei termini di notifica cui al presente Codice, sono esclusi dal computo il sabato, la domenica e ogni altro giorno festivo.



Rilevanti e/o delle Persone strettamente legate, a condizione che il Soggetto Rilevante e/o le Persone strettamente legate abbiano provveduto a comunicare al Soggetto Preposto, nei termini e con le modalità di cui al presente Codice, le operazioni effettuate.

I Soggetti Rilevanti e le Persone strettamente legate comunicano **al Soggetto Preposto** le operazioni effettuate **entro un giorno lavorativo dalla data di effettuazione dell'operazione**, ovvero dall'ultima delle operazioni che ha determinato il raggiungimento della soglia di ventimila euro, con la seguente modalità:

- inoltro del Modello di notifica allegato al presente Codice al seguente indirizzo di posta elettronica:
Internaldealing@leonardo.com

Nessuna segnalazione è dovuta in caso di inesistenza di operazioni, ovvero in caso di compimento di operazioni inferiori al suddetto importo di **ventimila euro**, fermo restando l'obbligo di comunicazione delle stesse quando il loro importo complessivo raggiunga la soglia di ventimila euro entro lo stesso anno solare, nonché di ogni operazione (benché di importo inferiore) successiva al raggiungimento della predetta soglia nello stesso anno solare.

5.2 COMUNICAZIONI DA PARTE DI LEONARDO.

Il Soggetto Preposto provvede a comunicare al pubblico (ove previsto dalla disciplina *pro tempore* vigente) nonché alla CONSOB (in nome e per conto dei Soggetti Rilevanti e delle Persone agli stessi strettamente legate, ove da questi specificamente richiesto), **entro il termine di tre giorni lavorativi dalla data di effettuazione dell'operazione**, le operazioni effettuate e notificate alla Società nel rispetto dei termini e delle modalità di cui al presente Codice.

La comunicazione al pubblico e alla CONSOB verrà effettuata dal Soggetto Preposto, in nome e per conto dei Soggetti Rilevanti e/o delle Persone strettamente legate, con le modalità di cui alla disciplina *pro tempore* vigente, a condizione che il Soggetto Rilevante e/o le Persone allo stesso strettamente legate abbiano provveduto a comunicare le operazioni effettuate nei termini e con le modalità di cui al presente Codice.

In caso di comunicazione tardiva o incompleta, la Società provvederà alla notifica a Consob/pubblico, sulla base delle informazioni ricevute, con la migliore tempestività e comunque entro la fine del giorno lavorativo successivo a quello del ricevimento della comunicazione da parte del Soggetto Rilevante o della Persona strettamente legata.

Resta fermo, in ogni caso, che la responsabilità degli obblighi di comunicazione in parola grava esclusivamente in capo al Soggetto Rilevante e/o Persona strettamente legata e che la Società non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per l'eventuale mancato rispetto dei contenuti o dei termini di notifica stabiliti dalla disciplina vigente.

6. DIVIETI E LIMITI AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI.

E' fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di compiere operazioni sulle azioni e sugli strumenti finanziari di cui all'art. 3 del presente Codice nei trenta giorni di calendario che precedono la data dell'annuncio dei risultati periodici relativi a ciascun periodo contabile dell'esercizio (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre) nonché



dell'approvazione del piano industriale-strategico della Società, fino all'avvenuta diffusione dei rispettivi comunicati stampa.

Il Consiglio di Amministrazione della Società si riserva inoltre la facoltà di prevedere deroghe al suddetto divieto, nonché di vietare o limitare il compimento di operazioni in altri periodi dell'anno, da parte di alcuni o di tutti i Soggetti Rilevanti.

7. INOSSERVANZA DEL CODICE DI INTERNAL DEALING.

In caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione disciplinati dal presente Codice, ferme restando le eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente, per i Soggetti Rilevanti che siano dipendenti della Società (o di sue controllate) tale inosservanza potrà assumere rilievo anche per l'applicazione di eventuali provvedimenti riverberanti sullo stesso rapporto di lavoro in essere, conseguenti all'inosservanza stessa.

In caso di comunicazione tardiva, ovvero di comunicazione incompleta quanto agli elementi informativi indicati nel Modello di notifica allegato al presente Codice, la Società provvederà alla relativa comunicazione a CONSOB e al pubblico precisando che il ritardo/l'incompletezza della comunicazione è riferibile esclusivamente al Soggetto Rilevante/Persona allo stesso strettamente legata.

Allegato A: Modello di notifica

Allegato B: Operazioni soggette a notifica



Allegato A

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata	
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.] [Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.] [Per le persone strettamente associate, —indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; —nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i>
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta	
a)	Nome	<i>[Nome completo dell'entità.]</i>
b)	LEI	<i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i>
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	<i>[—Indicare la natura dello strumento: —un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; —una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione. —Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della</i>



		Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]	
b)	Natura dell'operazione	[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 ⁽¹⁾ della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]	
c)	Prezzo/i e volume/i	Prezzi/i	Volume/i
		[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]	
d)	Informazioni aggregate — Volume aggregato — Prezzo	[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni: — si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione; — sono della stessa natura; — sono effettuate lo stesso giorno e — sono effettuate nello stesso luogo; Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]	



		<p><i>[Informazioni sui prezzi:</i></p> <p>—nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</p> <p>—nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</p> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>
e)	Data dell'operazione	<p><i>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.</i></p> <p>Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</p>
f)	Luogo dell'operazione	<p><i>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o</i></p> <p><i>se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</i></p>

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica.



Allegato B**Operazioni soggette a notifica****Regolamento Delegato(UE) n. 522/2016 del 17 dicembre 2015****Articolo 10****Operazioni soggette a notifica**

1. A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014 e in aggiunta alle operazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del medesimo regolamento, le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni e le persone a loro strettamente associate notificano le proprie operazioni all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità competente.

Le operazioni soggette a notifica comprendono tutte le operazioni condotte per conto proprio dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e concernenti, per quanto riguarda gli emittenti, le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati e, per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissioni, le quote di emissioni, i prodotti oggetto d'asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati.

2. Le operazioni soggette a notifica includono:

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;



- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;
- p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

Regolamento (UE) n. 596/2014 del 16 aprile 2014

Articolo 19, paragrafo 7

Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione

7. Ai fini del paragrafo 1, le operazioni che devono essere notificate comprendono altresì:
- a) la costituzione in pegno o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente collegata, di cui al paragrafo 1;
 - b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale oppure da chiunque altro per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1, anche quando è esercitata la discrezionalità;
 - c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui:
 - i) il contraente dell'assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1;
 - ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e
 - iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Ai fini della lettera a), non è necessario notificare una costituzione in pegno di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale costituzione in pegno o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.

Ai sensi della lettera b), le transazioni eseguite su azioni o strumenti di debito di un emittente o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa ha investito, non sono soggette all'obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo.

Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente paragrafo, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.





Piazza Monte Grappa, 4

00195 Roma

T +39 06324731

F +39 063208621